TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI
con SISTRI

(D.M. 17/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Pavia

20 maggio 2014

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

SISTRI Quando

-> L'art. 11 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 introduce modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), cioè:
varia i soggetti obbligati – solo per i rifiuti pericolosi – rispetto a fasi precedenti.

-> DATE:
gestori (trasportatori, impianti, intermediari) e nuovi produttori > ottobre 2013
produttori iniziali > marzo 2014

-> Il decreto di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, all'art. 10, stabilisce il periodo transitorio in attesa della piena operatività del SISTRI fino al 31/12/2014, periodo nel quale convivono vecchi adempimenti "cartacei" (registri e formulari) e nuovi adempimenti "informatici" (SISTRI);

-> Fino al termine del periodo transitorio sono vigenti le "consuete" norme sulle sanzioni.

-> Il 24/04/2014 viene firmato il DM 126 - entra in vigore il 1° maggio 2014
trasforma da obbligatorio a facoltativo l'utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, oltre ad inserire altre semplificazioni.

SISTRI DM 126 del 24/4/2014

Articolo 1

Rende opzionale l'uso del nuovo sistema di tracciamento telematico per enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi .... in particolare per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nel settore industriale, artigianale, commerciale, agroindustriale, sanitario e dei servizi.

Articolo 2

Detta le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006.

Articolo 4

Per quanto riguarda il pagamento del contributo di iscrizione al sistema per il 2014, il provvedimento fissa il termine ultimo per il versamento al prossimo 30 giugno.

SISTRI Soggetti obbligati 1/2

Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriale con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera pp) del Dlgs 152/2006,

- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all'art. 184, c. 3, lettere b) - demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, c) - lavorazioni industriali, d) – lavorazioni artigianali, e) – attività commerciali, f) – attività di servizio, h) – attività sanitarie del Dlgs 152/2006,

- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, c. 1, lettera aa) del Dlgs 152/2006,

- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui Dlgs 4 del 9/01/2012, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale 'imprese agricole' del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti oganizzati di raccolta (art. 183 c. 1, lettera pp) del Dlgs 152/20006,

.....>

SISTRI Soggetti obbligati 2/2

Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale,

- enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi,

- nuovi produttori di rifiuti pericolosi, cioè coloro che, da attività di trattamento su rifiuti pericolosi, ottengono rifiuti pericolosi diversi da quelli trattati per natura e composizione,

- enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi,

- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania,

- soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere preso in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto

SISTRI - FOCUS su Imprenditori agricoli

DM 126 del 24/4/2014 articolo 1 comma a)

sono obbligati gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti,

sono esclusi indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006.

Dalla data di entrata in vigore della Legge 125/2013 conversione con modifiche del Dl 101/2013) all'**art. 193 comma 1-ter del Dlgs 152/2006** si legge:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccoltà di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

Si ricorda che dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Dl 5/2012) la movimentazione dei rifiuti agricoli tra fondi finalizzata al deposito temporaneo non si considera trasporto di rifiuti, infatti all'**art. 193 comma 9-bis del Dlgs 152/2006** si legge:

- la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

SISTRI Soggetti su base volontaria

Per tutti gli altri: produttori, trasportatori, gestori (recupero e smaltimento), intermediari e commercianti di rifiuti che non hanno l'obbligo di aderire al SISTRI ----------→ vi possono aderire su base volontaria, diversamente applicheranno quanto è indicato agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulari) del D.lgs 152/2006 sm.

L'adesione per un'impresa non obbligata deve essere formalizzata con una comunicazione.

E' comunque sempre possibile, in qualsiasi momento, optare per il ritorno al sisstema cartaceo (registri e formulari).

SISTRI

Definizioni (art. 183 Dlgs 152/2006 e art. 2 DM 18 febbraio 2011 n° 52

L'articolo *183 d.lgs 152/2006* contiene una elencazione di tutte le definizioni ai fini dell'applicazione della parte quarta del decreto stesso, quali:

- rifiuto
- produttore: produttore iniziale, nuovo produttore
- detentore
- commerciante, intermediario
- trattamento
- recupero
- smaltimento
- .....

L'articolo *2 D.M.* 18 febbraio 2011 n° 52 e s.m. applica tutte le definizioni di cui all'*art. 183 d.lgs 152/2006* e contiene altre definizioni ad integrazione quali:

- associazioni imprenditoriali
- delegato
- dispositivo
- dipendente
- operatore
- .....
- unità locale

SISTRI

Definizioni (art. 183 Dlgs 152/2006 e art. 2 DM 18 febbraio 2011 n° 52)

Riprendiamo le definizioni di:

DISPOSITIVO di cui all'art. 8, comma 1
USB per accesso in sicurezza al sistema
BLACK BOX da montare sui veicoli per tracciare il percorso
USB per l'interoperabilità di cui all'art. 8 comma 1-ter

TITOLARE DEL DISPOSITIVO
ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce su base volontaria

TITOLARE DELLA FIRMA ELETTRONICA
la persona fisica a cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità

DELEGATO
il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema e i certificati per la firma elettronica.
In assenza di indicazioni specifiche all'atto dell'iscrizione, il sistema attribuisce tale figura al legale rappresentante dell'ente, impresa.

SISTRI

Definizioni (art. 183 Dlgs 152/2006 e art. 2 DM 18 febbraio 2011 n° 52)

UNITA' LOCALE
qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli art. 3 c.1 e art. 4 c. 1

UNITA' OPERATIVA
reparto, impianto o stabilimento, all'interno dell' unità l'ocale, dalla quali sono generati autonomamente i rifiuti

DIPENDENTI
il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

SISTRI art. 7 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

contributi

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dall'utilizzo,

deve essere versato al momento dell'iscrizione,

e negli anni successivi va versato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,

se, al momento del pagamento del contributo, ci fossero delle variazioni relative al numero di dipendenti tali da incidere sulla cifra, è possibile variare l'importo del contributo e indicarlo al SISTRI attraverso una comunicazione,

è possibile chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, relativamente al contributo, attraverso la domanda di conguaglio accedendo in area autentica sul portale SISTRI. Resta comunque sempre possibile richiedere la somma attraverso: posta elettronica o via fax.

SISTRI art. 8 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

consegna dispositivi

USB

Perfezionata la procedura di iscrizione viene rilasciato un dispositivo idoneo alla trasmissione ed alla firma elettronica dei dati:

un dispositivo per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ogni attività di gestione rifiuti svolta all'interno della u.l., ma, in caso di necessità, un dispositivo per ogni unità operativa all'interno della u.l.

ciascun USB contiene fino a 3 certificati elettronici associati a persone fisiche

le/la persona fisica è indicata nella procedura di iscrizione come delagata all'utilizzo delle procedure di SISTRI

il certificato elettronico consente una identificazione univoca della persona fisica delegata

ciascun USB ha:

USERNAME ---> identificativo utente
PASSWORD ---> per accesso al sistema
PIN ---> password per sblocco dispositivo
PUK ---> codice sblocco personale

comma 4-bis .... è possibile fare richiesta di dispositivi aggiuntivi e la consegna avviene tramite il servizio di consegna direttamente all'operatore che ne ha fatto richiesta

SISTRI art. 8 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

consegna dispositivi

BLACK BOX

Per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti:

un dispositivo relativo alla sede legale dell'impresa che svolge tale attività,

un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti in carico all'impresa

l'installazione del dispositivo avviene presso una officina autorizzata

l'elenco delle officine autorizzate è fornito contestualmente alla consegna dei dispositivi, oppure è disponibile sul portale del sistema SISTRI (www.sistri.it)

i costi per l'installazione sono a carico dell'impresa

i costi per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dell'impresa

VARIAZIONI PARCO AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SISTRI VENGONO GESTITI PRESSO GLI SPORTELLI DELLE SEZIONI ALBO DI COMPETENZA

SISTRI art. 9 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

dispositivi

- I dispositivi restano di proprietà di SISTRI
- Sono affidati agli operatori in comodato d'uso
- Sono tenuti presso l'u.l. o la sede dell'ente o dell'impresa ai quali sono stati rilasciati
- Nel caso in cui l'ul o u operativa sia sprovvista di un servizio di vigilanza è consentito custodire gli USB presso altra u.l. o u. operativa previa comunicazione al SISTRI
- Sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che lo richieda
- Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso
- I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi presso il centro di elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali.

Allegato IA

.....

è prevista la possibilità di sostituzione dei dispositivi nel caso di malfunzionamento degli stessi, deve essere comunicato il malfunzionamento entro:

- 72 ore nel caso di malfunzionamento dell'hardware,
- 24 ore nel caso di malfunzionamento software

a fronte della possibilità di richiedere dispositivi aggiuntivi, l'operatore è tenuto a versare un contributo per la duplicazione degli stessi pari a € 40 per 2 annualità consecutive, a partire dalla richiesta.

Il modello per la richiesta è scaricabile dal portale SISTRI.

La stessa procedura si applica nel caso di richiesta dispositivo per l'interoperabilità.

SISTRI art. 10 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

videosorveglianza

Impianto di discarica
Impianto di incenerimento
Impianti di coincenerimento per recupero energetico

• sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dagli impianti stessi

• installazione, disistallazione, manutenzione ... sono riservati a personale SISTRI

• se le condizioni non garantiscono accesso ai servizi di rete e a seguito di una valutazione fatta da personale SISTRI, quest'ultimo può decidere la non installazione degli strumenti stessi

• l'obbligo di custodia delle apparecchiature per la videosorveglianza è a carico dei gestori degli impianti, i quali ne devono preservare la funzionalità

SISTRI art. 12 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

procedure di emergenza 1/2

comma 1

Non si dispongono temporaneamente

dei mezzi informatici necessari, causa: ritardata consegna dispositivi in fase di prima iscrizione, furto, danneggiamento...

del funzionamento del sistema, causa mancanza copertura rete....

- → la compilazione della scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE è effettuata dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della medesima scheda,
- → comunque il soggetto impossibilitato sottoscrive copia stampata della scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE,
- → qualora anche il secondo soggetto sia impossibilitato (per le stesse motivazioni) deve comunicare al SISTRI tali condizioni prima della movimentazione e annotare i dati su apposita scheda...,
- → le informaazioni vanno poi registrate nel sistema entro le 24 ore successive dalla ripresa del servizio.

IMPORTANTE

L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi:

in fase di prima iscrizione e

nei sette (7) gg successivi alla consegna dei dispositivi stessi.

In tal caso i soggetti interessati in relazione:

alla scheda Sistri - Area Movimentazione devono conservare le copie cartacee delle stesse e

per l'Area Registro cronologico compilano l'operazione di carico per i soli rifiuti ancora presenti entro quindici (15) gg dalla consegna dei dispositivi.

SISTRI art. 12 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

procedure di emergenza 2/2

comma 2

Interruzione o non funzionamento temporaneo del servizio SISTRI

- → deve essere utilizzata e compilata una scheda Sistri in bianco, tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema accedendo all'area autenticata,
- → i dati posti sulla scheda, alla ripresa del funzionamento, devono essere inseriti nel sistema entro cinque (5) gg lavorativi dalla ripresa del servizio.

SISTRI art. 21 Dm. 18 febbraio 2011 n° 52

... Obblighi generali di comunicazioni al SISTRI ...

SOSPENSIONE, CESSAZIONE ATTIVITA' O RAMO DI ATTIVITA'

1. per qualsiasi causa di cancellazione o chiusura di una u.l., i soggetti *devono*:

- predisporre la variazione al Registro delle Imprese,
- comunicare l'evento in forma scritta al sistema SISTRI non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese,
- restituire i dispositivi USB, dopo aver assolto tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R al Ministero dell'Ambiente – SISTRI (ROMA) con il relativo modulo di restituzione disponibile sul portale stesso.

2. per i trasportatori di rifiuti le variazioni dovute a cancellazione ... sono comuniate dal trasportatore alla Sezione Regionale, in particolare per quanto riguarda i dispositivi BLACK BOX, variazioni, disistallazioni, riconfigurazioni sono disciplinati con delibera dell'Albo Gestori Ambientali.

SE la CESSIONE ATTIVITA' O RAMO DI ATTIVITA' è avventa verso altro soggetto:

il nuovo soggetto deve accedere all'area GESTIONE AZIENDE, procedere alla variazione dei dati, fornire copia della comunicazione al Registro delle Imprese e provvedere alla modifica dell'intestazione dei dispositivi.

SISTRI provvederà a confrontare i dati comunicati con i dati del Registro delle Imprese e se entro sessanta (60) gg dalla modifica effettuata dal soggetto non si evince congruità, i dispositivi saranno disabilitati.

SISTRI art. 21

... Obblighi generali di comunicazioni al SISTRI ...

VARIAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Per variazioni relative ai dati dell'impresa, i soggetti delegati all'utilizzo dei dispositivi devono effettuare le necessarie variazioni accedendo in una apposita area del portale SISTRI www.sistri.it

FASCICOLO: TST_BO_[redacted] | AZIENDA: ECOCERVED SCARL

- Modifica Anagrafica
- Visualizza il report dell'azienda
- Gestione pratiche dispositivi USB
- Lista Categorie Associate
- Rinnovo Iscrizione 2011
- Gestione pratiche per Aziende
- Geolocalizzazione Unità Locale
- Richieste di conguaglio
- Lista Pratiche Utente
- Gestione pagamenti pratiche

Ragione sociale	Codice fiscale	Numero unità locali	Iscritta al registro imprese	Camera di commercio di iscrizione	Numero di iscrizione
ECOCERVED SCARL	CCRBGN80A01G207O	1	No		

Dati identificativi rappresentante legale e sede legale:

Nome	Cognome	Codice fiscale	Nome sede	Indirizzo	Civico	Cap	Regione	Provincia	Comune
[redacted]	[redacted]	[redacted]	LEGALE	VIA E.ZAGO	2	40128	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA

Dati identificativi unità locale di afferenza:

Nome Sede	Indirizzo	Civico	Cap	Regione	Provincia	Comune
UNITÀ 1	VIA E.ZAGO	4	40128	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA

Gestione Azienda 1.4.1

SISTRI art. 21

... Obblighi generali di comunicazioni al SISTRI ...

ancora:

Le variazioni relative alle persone fisiche individuati quali delegati devono essere comunicate al SISTRI che provvederà ad emettere un nuovo certificato elettronico, il nuovo certificato elettronico sarà aggiornato attraverso le relative funzionalità presenti sul portale SISTRI area autenticata.

Le variazioni relative ai trasportatori (imprese e delegati) e ai veicoli sono comunicate al SISTRI dalla sezione regionale o provinciale dell'Albo e da parte del trasportatore, se dovuto, devono essere integrati i contributi.

SISTRI art. 21-bis

Disposizioni in materia di interoperabilità

Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al Sistri, e che abbiano accreditato tali software gestionali al servizio di interoperabilità (regolato dal Dlgs 7 marzo 2005, n. 82):

• Possono richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l'interoperabilità, un dispositivo per ogni software accreditato.
• Il dispositivo per l'interoperabilità è consegnato direttamente a chi ne ha fatto richiesta tramite il servizio di consegna (art. 8 comma 4-bis)
•Il dispositivo per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede Sistri compilate per le attività soggette all'iscrizione Sistri ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il software gestionale.
• I costi sono gli stessi previsti nel caso di duplicazione dei dispositivi Usb.
• Il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali; se quest'ultimo non si trova presso una delle unità locali o operative, potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati.
• Il luogo dove il dispositivo è custodito viene comunicato in fase di accreditamento del sistema gestionale, qualsiasi variazione del luogo deve essere comunicata preventiamente al SITRI.
• Il delegato per tale dispositivo è il legale rappresentante dell'impresa.
• Il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta, nel luogo dove è custodito.

SISTRI art. 13 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Produttori di rifiuti, disposizioni

I produttori di rifiuti speciali pericolosi iscritti al Sistri devono:

→ inserire le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro 10 gg dalla produzione nell'Area Registro Cronologico (creando così un' operazione di carico), comunque prima della movimentazione

→ nel caso di movimentazione del rifiuto pericoloso deve essere compilata la scheda SISTRI MOVIMENTO, tale scheda va compilata:

ora per 1 anno almeno 2 ore prima dall'effettuazione del movimento

a seguire almeno 4 ore prima dall'effettuazione del movimento,

in caso contrario (emergenza) vanno indicate le motivazioni sulle annotazioni nell'Area Registro Cronologico.

SISTRI art. 14 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Particolari tipologie, comma 1

Produttori rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di Ente/Impresa

> comunicano i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto,

> il delegato dell'impresa di trasporto compila sulla scheda SISTRI MOVIMENTO, anche la sezione del produttore, ne vengono stampate 2 copie:

- 1 copia di tale scheda compilata e firmata dal produttore viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto,
- 1 copia resta al produttore che la conserva per 5 anni,

> il gestore dell'impianto che riceve il rifiuto completa la scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE, stampa e trasmette la scheda al produttore iniziale al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

A questo punto:

Produttori rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di Ente/Impresa conservano tali schede SISTRI MOVIMENTAZIONE in ordine cronologico al fine di assolvere l'obbligo della tenuta del registro (come in passato)

SISTRI art. 14 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Particolari tipologie

Cantieri di durata non superiore a 6 mesi e non dispongono di tecnologie adeguate.... **comma 4**

→ il delegato dell'impresa (sede legale / u.l.) compila il registro cronologico e la scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE ,

il delegato dell'impresa di trasporto stampa 2 schede che consegna al conducente del mezzo,

il conducente del mezzo aggiunge data e ora di presa in carico del rifiuto,

il responsabile del cantiere firma le copie, 1 la trattiene e l'altra la consegna al conducente,

la scheda viene poi riconsegnata al delegato dell'impresa di trasporto che entro 2 giorni lavorativi chiude la movimentazione nel sistema con data e ora di presa in carico dei rifiuti.

IMPORTANTE

Cantieri complessi - più soggetti operanti all'interno:

→ la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.

SISTRI art. 14 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Particolari tipologie

Trasporto transfrontaliero dall'estero (Produttore estero) effettuato da impresa di cui all'art. 212, comma 5, D.lgs 152/2006

- il produttore/detentore comunica i propri dati al delegato impresa di trasporto, il quale compila sulla scheda SITRI MOVIMENTAZIONE anche la sezione del produttore,

- copia di tale scheda compilata e firmata dal produttore/detentore viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto,

- il gestore dell'impianto che riceve il rifiuto completa la scheda SISTRI, stampa e trasmette la scheda al produttore iniziale al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

SISTRI art. 15 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche... a1/1

Rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da attività svolte fuori dalla u.l.

→ Piccola mantenzione -> si considerano prodotti presso la sede legale, quindi nel caso di:

*** rifiuti pericolosi

il trasporto dal luogo di produzione vera alla sede viaggia con un modulo cartaceo in bianco staricata dal sistema, ovviamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal conducente del mezzo (non si attiva la BB),

la registrazione di carico va effettuata entro 10gg dalla produzione, ma con la causale:

'rifiuto fuori sito – manutenzione' oppure

'rifiuto fuori sito – manutenzione delle reti' oppure

'rifiuto fuori sito – specificare l'attività', in questo ultimo caso se l'attività è diversa deve poi essere indicata nelle annotazioni.

*** rifiuti pericolosi ma i materiali sono trasferiti verso il luogo di concentramento (art. 230 D.lgs 1522006) per verifica,

nel caso in cui questi siano rifiuti ed il luogo di concentrazione non coincida con la sede iscritta a SISTRI si utilizza la procedura **RIFIUTI PRODOTTI FUORI DALL'UNITA' LOCALE,**

mentre se il luogo coincide con la sede si applica la mormale procedura.

SISTRI art. 15 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche... a1/2

ancora

IMPORTANTE:

se il rifiuto pericoloso va dal luogo di produzione direttamente alla sede del destinatario il trasporto è soggetto a SISTRI, si utilizza comunque una scheda in bianco adeguatamente compilata e firmata dal conducente;
il produttore compilerà la registrazione di carico (rifiuto prodotto) prima del trasporto utilizzando la corretta causale:

- 'rifiuto fuori sito – manutenzione' oppure
- 'rifiuto fuori sito – manutenzione delle reti' oppure
- 'rifiuto fuori sito – specificare l'attività', in questo ultimo caso se l'attività è diversa deve poi essere indicata nelle annotazioni,

dovrà poi essere effettuata una riconciliazione della scheda cartacea (riportando tutte le informazioni presenti sulla stessa) entro 10 gg dalla movimentazione,

e per ultimo si dovrà effettuare l'associazione della scheda al registro per generare lo scarico.

SISTRI art. 15 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche... b1/1

Rifiuti pericolosi prodotti da attività del personale sanitario di strutture pubbliche o private. comma 3 in ambulatori decentrati o comunque fuori dalla stessa struttura sanitaria di riferimento (decreto 254/2003)

→ Si applicano le stesse procedure dei commi 1 e 2 dell'art. 15 (slide precedenti) in breve:

*** il delegato della sede legale dell'impresa o il delegato della u.l. che gestisce l'attività sanitaria compileranno le schede dovute – area registro cronologico

*** per i soli rifiuti pericolosi, la movimentazione:

- dal luogo di effettiva produzione alla sede della struttura sanitaria di riferimento o
- prodotti presso il domicilio del paziente assistito e trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento

è accompagnata da una copia della scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE, scaricata (portale sistri area autenticata), compilata e sottoscritta dal soggetto che effettua l'attività sanitaria.

Inoltre sui mezzi utilizzati per il trasporto di tali rifiuti non si ha l'obbligo di installare le black box. Si ricorda il limite giornaliero 30kg/30l

Entro 10 giorni dalla produzione i rifiuti devono essere registrati sul registro cronologico del produttore.

*** se la movimentazione, dal luogo di effettiva produzione avviene verso l'impianto di gestione, non ci sono indicazioni particolari e/o diverse da quanto succede in una situazione di trasporto del rifiuto da dove prodotto a dove verrà gestito.

E' possibile anche la gestione con microraccolta.....

SISTRI art. 16 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche per imprese ed enti di recupero e smaltimento...

Le imprese e gli enti di recupero e smaltimento che ricevono rifiuti dall'estero inseriscono e firmano le relative informazioni entro due (2) giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti stessi.

SISTRI art. 17 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche per Commercianti, Intermediari, Consorzi...

Commercianti, Intermediari e Consorzi firmano le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci (10) giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

SISTRI art. 18 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche per Trasportatori... 1/3

** Trasporto rifiuti pericolosi:

* compilare la scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE, per la propria parte, almeno 2 ore prima della movimentazione, se non è possibile rispettare tale tempistica, i motivi legati all'emergenza vanno inseriti sul registro cronologico.

* sul Registro Cronologico, le operazioni di carico e scarico:

- sono generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna (a) all'impianto di destinazione dei rifiuti,
- sono firmate elettronicamente entro dieci (10) giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi

(a) La cosegna può avvenire in modalità contestuale e non contestuale:

contestuale - l'USB del mezzo è inserita dal conducente sul pc del produttore e sul pc del destinatario ad ogni prelievo ed ogni cosegna del rifiuto

non contestuale - l'USB del mezzo è inserita dal conducente in un proprio pc una sola volta a fine attività entro il giorno successivo a quello in cui si è conclusa almeno una movimentazione (fine viaggio). Questo è finalizzato alla sincronizzazione dei dati fra USB e blak box.

SISTRI art. 18 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche per Trasportatori... 2/3

§§§ Per attività di mocroraccolta o attività di raccolta rifiuti da manutenzione trasportati direttamente all'impianto di gestione rifiuti:

compilare la scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione,

una slide dedicata ne descriverà le modalità operative

§§§ Durante il trasporto il rifiuto deve essere sempre:

* accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE
* stampata dal produttore quando i rifiuti sono presi in carico in modalità contestuale dal conducente del mezzo, in alternativa ne saranno stampate 2 copie dal trasportatore quando i rifiuti sono presi in carico in modalità non contestuale dal conducente del mezzo, firmate entrambe su carta dal produttore e dal conducente dell'impresa di trasporto
* costituisce documentazione equipollente e
* se necessario dalla copia del certificato analitico, in formato pdf, allegato dal produttore

SISTRI art. 18 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche per Trasportatori... 2/3

§§§ **comma 5** Il rifiuto respinto o accettato parzialmente dal gestore (destinatario) dell'impianto

• Il trasporto del rifiuto respinto e restituito al produttore deve essere accompagnato da una copia cartacea della scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE emessa, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dell'impianto,

• Se il rifiuto non accettato viene destinato, dal produttore, ad altro impianto di gestione, è lo stesso produttore che:

- annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato,
- apre una nuova scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo gestore

SISTRI art. 19 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

.... Disposizioni specifiche per Impianti di rifiui urbani...

§§§ comma 1 solo - per rifiuti pericolosi

Impianti di gestione rifiuti urbani (recupero e smaltimento) adempiono agli obblighi della legge 70/94 (comunicazione annuale) e tenuta registri di carico e scarico con la compilazione del registro cronologico SISTRI (si iscrivono a SISTRI)

Impianti comunali o intercomunali rifiuti urbani (autorizzati per operazioni R13, D15): per la movimentazione (trasporto) in uscita, svolta da soggetti iscritti alla categoria 1 (DM 406/98), la scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE viene compilata, stampata (1 copia) e firmata dal gestore dell'impianto comunale che la consegna all'impresa di trasporto.

La scheda SISTRI MOVIMENTAZIONE accompagna il trasporto del rifiuto verso il successivo impianto di gestione.

§§§ comma 2 - per rifiuti pericolosi

La responsabilità del gestore dell'impianto di rifiuti urbani (comunale o intercomunale), in quanto produttore/detentore dei rifiuti, termina quando SISTRI invia alla casella di posta elettronica (assegnata da SISTRI) la comunicazione di accettazione dello stesso rifiuto da parte del gestore dell'impianto di recupero o smaltimento (punto di arrivo dei rifiuti).

SISTRI art. 20 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Responsabilità del produttore dei rifiuti

La responsabiltà che il produttore ha sulla corretta gestione del rifiuto, termina quando SISTRI invia alla casella di posta elettronica la comunicazione di accettazione dello stesso rifiuto da parte del gestore dell'impianto.

La casella di posta elettronica è attribuita automaticamente da Sistri al momento dell'iscrizione.

I produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica (no SISTRI), in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta (30) giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, ai fini del completo assolvimento degli obblighi derivanti dalla norma, sono tenuti a dare immediata comunicazione di detta circostanza al Sistri e alla Provincia territorialmente competente.

SISTRI art. 22 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Modalità operative semplificate attraverso associazione 1/3

Le associazioni di categoria, loro articolazioni territoriali, o proprie società di servizi possono essere delegate dalle imprese al fine adempiere agli obblighi del decreto **(tenuta del registro cronologico)**.

La delega:

verrà scritta su carta semplice, su un modello messo a disposizione sul sito SISTRI,

firmata dal legale rappresentante del delegante,

la firma deve essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato,

la responsabilità resta comunque in capo al soggetto delegante.

In alternativa alla delega,

il legale rappresentante attesta la sua volontà tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove viene indicata l'associazione scelta.

Le associazioni di categoria ..... (art. 22 comma 1) possono operare per conto di:

imp. che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8),

imp. la cui produzione non superi le 4 t rifiuti pericolosi,

In tal caso le associazioni di categoria..... dovranno essere iscritte al sistema SISTRI nella specifica categoria, cioè 'ASSOCIAZIONE'.

SISTRI art. 22 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Modalità operative semplificate attraverso associazione 2/3

Le associazioni di categoria delegate o loro.... provvedono a:

→ compilare il registro cronologico inserendo le operazioni ogni quarantacinque (45) giorni, comunque prima della movimentazione dei rifiuti

eccezione: la cadenza diventa trimestrale per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg o litri anno, comunque prima della movimentazione dei rifiuti

Il soggetto delegante (produttore del rifiuto), presso la propria sede, su supporto informatico o su carta:

→ conserva per almeno 3 anni copia del registro cronologico e schede SISTRI MOVIMENTAZIONE ,

→ ne da visibilità, quando richiesto, all'autorità di controllo

La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema resta a carico dei soggetti che hanno delegato l'associazione (cioè quelli indicati all'art. 22 comma 1)

SISTRI art. 22 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Modalità operative semplificate (comma 5) 3/3

Produttori indicati all'art. 22 comma 1:

- imp. che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8),
- imp. la cui produzione non superi le 4t rif. pericolosi,

produttore del rifiuto pericoloso che ha affidato all'associazione e non dispone di tecnologie per l'accesso al Sistri, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata dall'impresa di trasporto,

la movimentazione si svolge con la sequanza che segue:

→ il delegato dell'impresa di trasporto stampa 2 copie delle schede che consegna al conducente del mezzo,

→ il conducente del mezzo aggiunge data e ora di presa in carico del rifiuto,

→ il produttore dei rifiuti firma le 2 copie, 1 la trattiene l'altra la consegna al conducente,

→ 1 copia della scheda viaggia con il rifiuto,

→ la scheda viene poi riconsegnata, dal conducente, al delegato dell'impresa di trasporto che accede al sistema e inserisce data e ora di presa in carico dei rifiuti.

SISTRI art. 23 Dm. 18 febbraio 2011 n 52

Modalità operative semplificate tramite gestore del servizio raccolta ... di conferimento

Produttori di rifiuti speciali che conferiscono i propri rifiuti pericolosi, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito

→assolveranno agli obblighi attraverso l'attività del gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento, come:

1. il gestore è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la sua specifica categoria (centro di raccolta/piattaforma),
2. i produttori dei rifiuti sono comunque tenuti ad iscriversi al sistema SISTRI
3. se il trasporto è effettuato da trasportatori **art. 212 comma 5** i dati, comunicati dal produttore al delegato del trasporto, saranno da questo inseriti nel sistema per la compilazione della scheda movimento, la scheda movimento firmata dal produttore, verrà stampata e consegnata al conducente del mezzo, per essere poi da questo consegnata al gestore del centro di raccolta o piattaforma,
4. la responsabilità del produttore, nel caso di convenzione, termina quando il rifiuto sarà preso in carico dal centro/piattaforma di conferimento, quindi il gestore dell'impianto è tenuto a stampare e trasmettere al produttore copia delle scheda SISTRI completa.

SISTRI

STRUMENTI

I dati devono essere inseriti nel sistema SISTRI in due sezioni:

- Sezione "*Area Registro Cronologico*" - sostituisce i registri di carico e scarico;
- Sezione "*Area Movimentazione*" - sostituisce i formulari.

Le sezioni che seguono sono gestite dal sistema stesso:

- Sezione "*Area Trasporti*" – all'interno della quale si trovano le funzioni del '***conducente***', area nella quale può operare l'autista del mezzo per le funzioni di sua competenza.
- Sezione "*WEBMAIL PEC*" – casella di posta elettronica certificata associata all'azienda per cui si opera, es. il produttore riceve su questa mail le comunicazioni di avvenuto smaltimento generate dal sistema in modo automatico (4 copia formulario).

SISTRI

Tracciabilità dei rifiuti (documentazione)

Il registro cronologico e **le schede di movimentazione** Sistri:

* sono resi disponibili all'autorità di controllo quando ne faccia richiesta,

* sono conservate in formato elettronico da Parte del soggetto obbligato per almeno 3 anni dalla data di registrazione e di movimentazione dei rifiuti,

- unica eccezione riguarda le discariche

per le quali il registro cronologico deve essere conservato, fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica, nella sede stessa della discarica. Poi i documenti dovranno essere consegnati all'autorità che ne ha rilasciato l'autorizzazione e conservati a tempo indeterminato.

.

SISTRI

STRUMENTI

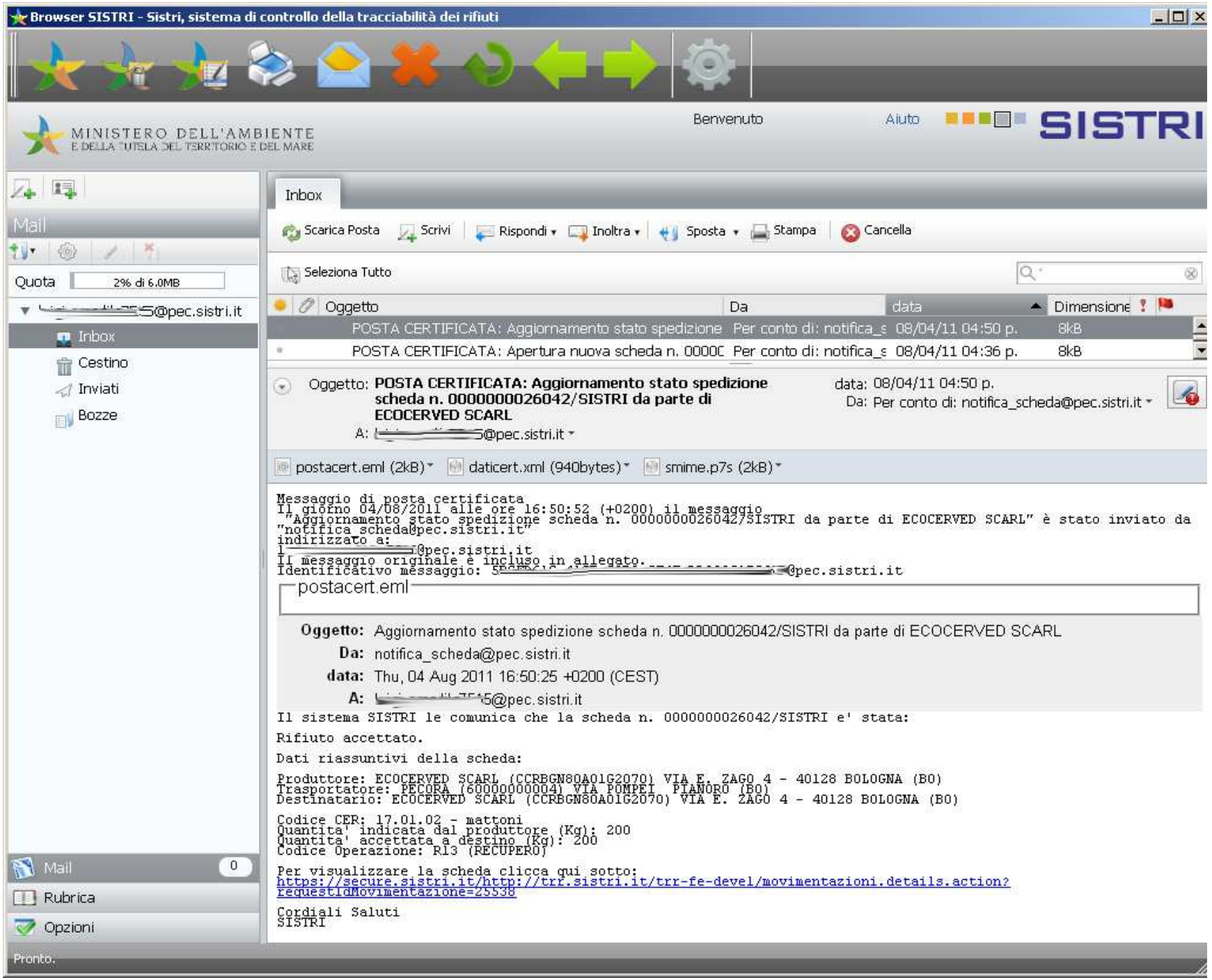

SISTRI

REGISTRO CRONOLOGICO

Il **registro cronologico**

- "*sostituisce*" il registro di carico e scarico
- "*sono creati ed assegnati dal sistema"*, l'utente non ha la possibilità di apportare delle modifiche (aggiungere o cancellare registri), in pratica sono creati in base all'impostazione data dall'impresa all'atto dell'iscrizione a SISTRI)

Il produttore è il soggetto che per primo inizia il percorso della compilazione delle varie operazioni finalizzate alla tracciabilità.

SISTRI
REGISTRO CRONOLOGICO

Lista delle registrazioni cronologiche - PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI

Torna all'elenco dei registri | Cerca in questa lista | Esporta la lista | Nuovo CARICO | Nuovo SCARICO

Dettagli registro cronologico

Tipo:	PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
Attività / Descrizione:	PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI
Codice Registro:	PRD-14799

Codice	Data registrazione	Data ultima modifica	Stato	Tipo	CER	Stato fisico	Quantità (Kg)	Scheda	Note
R.2011.0000000016	30/11/2011 09:53	30/11/2011 09:53	FIRMATA	CARICO	17.05.04	2 - Solidi	1000		
R.2011.0000000015	04/08/2011 16:38	04/08/2011 16:38	FIRMATA	SCARICO	17.01.02	2 - Solidi	200	Apri	
R.2011.0000000014	04/08/2011 16:22	04/08/2011 16:22	FIRMATA	CARICO	17.01.02	2 - Solidi	2500		
R.2011.0000000013	04/08/2011 16:20	04/08/2011 16:20	FIRMATA	CARICO	17.01.02	2 - Solidi	1000		
R.2011.0000000012	04/08/2011 12:11	04/08/2011 12:11	FIRMATA	SCARICO	15.01.02	2 - Solidi	25	Apri	
R.2011.0000000011	04/08/2011 11:54	04/08/2011 11:54	FIRMATA	SCARICO	15.01.02	2 - Solidi	250		
R.2011.0000000010	04/08/2011 11:51	04/08/2011 11:51	FIRMATA	CARICO	15.01.02	2 - Solidi	500		
R.2011.0000000009	09/03/2011 15:59	09/03/2011 15:59	FIRMATA	SCARICO	13.01.09*	7 - Altro	3	Apri	
R.2011.0000000008	09/03/2011 15:35	09/03/2011 15:35	FIRMATA	SCARICO	13.01.09*	7 - Altro	10		
R.2011.0000000007	09/03/2011 15:27	09/03/2011 15:27	FIRMATA	CARICO	13.01.09*	7 - Altro	18		E CUCCO

*Trovati **16** risultati, mostrati in elenco dal 1 al 10.*

[Primo] [Prec.] **1** • 2 [Succ.] [Ultimo]

SISTRI

REGISTRO CRONOLOGICO

I dati da inserire sono:

- codice CER e denominazione del rifiuto
- quantità (in Kg anche presunti)
- stato fisico: **vischioso, ...**
- eventuali caratteristiche di pericolo
- annotazioni

Compilazione guidata registrazione - Produttore / Detentore rifiuti speciali - CARICO

Annulla | Salva

Dettagli registro cronologico

Tipo:	PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
Attività / Descrizione:	PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI
Codice Registro:	PRD-14799
Causale registrazione:	Procedura ordinaria

Informazioni rifiuto

CER:	17.05.04
Denominazione CER:	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
	Cambia CER
Descrizione:	
* *Quantità (Kg):*	1000
* *Stato fisico:*	2 - Solidi

* Posizione rifiuto

Ricerca | Inserisci posizione

Posizione rifiuto

Indirizzo:	VIA E. ZAGO
Civico:	4
Provincia:	BO
Comune:	BOLOGNA

Annotazioni

Annotazioni (max. 4000 caratteri):	

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Annulla | Salva

- *Registrazione salvata*

Questa registrazione NON è firmata e non fa ancora parte del registro
Puoi firmare questa registrazione adesso Firma

Dettagli registro cronologico

Tipo:	PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
Attività / Descrizione:	PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI
Codice Registro:	PRD-14799

Informazioni registrazione

Codice registrazione:	TMP.0000005161110
Data registrazione:	
Data ultima modifica:	30/11/2011 09:51
Tipologia operazione:	CARICO

Informazioni rifiuto

CER:	17.05.04
Denominazione CER:	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Descrizione:	
Quantità registrata (Kg):	1000
Quantità residua (Kg):	1000
Volume (Mc):	
Stato fisico:	2 - Solidi

Posizione rifiuto

Indirizzo:	VIA E. ZAGO
Civico:	4
Provincia:	BO
Comune:	BOLOGNA

Annotazioni

Annotazioni:	

SISTRI

REGISTRO CRONOLOGICO – dove e quanti

E’ il SISTRI che assegna i registri cronologici, sulla base dell’iscrizione al sistema stesso:

- Produttori:
  - 1 per ogni unità locale o per ogni unità operativa
- Trasportatori:
  - 1 per la sede legale e/o 1 per ogni unità locale iscritta ed indicata dal soggetto
- Gestori:
  - 1 per ogni impianto o attività secondo le categorie di iscrizione
- Intermediari / commercianti:
  - 1 per ogni unità locale

Diverse erano le modalità per quanto riguarda il numero dei registri di carico e scarico che dovevo o volevo utilizzare nella norma precedente

SISTRI

REGISTRO CRONOLOGICO – tempistica

* Produttori:

– entro 10 gg. lavorativi dalla produzione (comunque prima della movimentazione) e dallo scarico

* Commercianti e intermediari senza detenzione, Consorzi:

– entro 10 gg. dalla transazione

* Imprese/enti che effettuano recupero/smaltimento:

– entro 2 gg. lavorativi si deve procedere all'associazione della scheda movimento con la registrazione di carico sull'area registro

* Trasportatori:

– modalità contestuale in automatico:

- il carico, quando il conducente del mezzo prende in carico il rifiuto dal produttore,
- lo scarico, quando il conducente del mezzo consegna il rifiuto all'impianto di gestione.

– modalità non contestuale:

- il carico e lo scarico si generano sempre in automatico al momento in cui il delegato del trasporto riprende la scheda movimento ed in modifica aggiunge la data di presa in carico del rifiuto e dello scarico dello stesso all'impianto

Associazioni imprenditoriali delegate:

– ***cadenza 45 gg, comunque prima della movimentazione***

– ***cadenza trimestrale, comunque prima della movimentazione, in caso di produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 Kg/anno***

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO

L’area movimentazione / SCHEDA MOVIMENTAZIONE

- “*sostituisce*” il formulario di identificazione per il trasporto,
- è compilata, per le rispettive parti,
  - dal delegato dell’impresa produttore/detentore,
  - dal delegato dell’impresa di trasporto,
  - *dal conducente del mezzo di trasporto*,
  - dal delegato dell’impresa di destinatazione (impianto di gestione).

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO

Compila una scheda

Operazioni	Tipo
Nuova scheda / Nuova scheda per...	CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO
Nuova scheda	GESTORI - CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Nuova scheda	GESTORI - IMPIANTO DI DISCARICA
Nuova scheda	GESTORI - IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO
Nuova scheda	GESTORI - IMPIANTO DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO
Nuova scheda	GESTORI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO
Nuova scheda / Nuova scheda per...	PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
Nuova scheda	TI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI

- Cambio del destinatario durante il trasporto
- Riconsegna rifiuto respinto
- Rifiuto urbano conferito da piattaforma comunale o intercomunale a trasportatore categoria 1
- Trasporto transfrontaliero verso l'estero

Compilazione Guidata Schede SISTRI - Produttore / Detentore rifiuti speciali

Anagrafica Produttore | Informazioni rifiuto | Altre informazioni sul rifiuto | Intermediario / Commerciante senza detenzione | Consorzio per il riciclaggio ed il recupero | Trasportatore | Destinatario | Annotazioni | Riepilogo

Annulla Avanti

Azienda

Ragione Sociale o Denominazione:	ECOCERVED SCARL
Codice ISTAT attività:	
Codice Fiscale:	[redacted]
Rappresentante legale:	[redacted]

Sede Legale

Indirizzo:	VIA E. ZAGO
N°Civico:	2
Provincia:	BO
Comune:	BOLOGNA
CAP:	40128

Unità Locale

Indirizzo:	VIA E. ZAGO
N°Civico:	4
Provincia:	BO
Comune:	BOLOGNA
CAP:	40128
Numero addetti:	1

Persona Da Contattare

* *Cognome:*	
* *Nome:*	
Telefono:	
Email:	

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Annulla Avanti

Area Movimentazione Produttore | Area Movimentazione Trasportatore | Area Movimentazione Destinatario

Modifica

Sezione 1 - Identificativo scheda

Numero identificativo:	0000000026042
Serie:	SISTRI
Data:	04/08/2011 16:35
CER:	17.01.02
Quantità (Kg):	200

Sezione 2 - Sezione Anagrafica Destinatario

Azienda

Ragione Sociale o Denominazione:	ECOCERVED SCARL
Codice Fiscale:	[redacted]
Codice ISTAT attivita:	
Rappresentante legale:	[redacted]

Sede Legale

Indirizzo:	VIA E. ZAGO
N°Civico:	2
Provincia:	BO
Comune:	BOLOGNA
CAP:	40128

Unità Locale

Indirizzo:	VIA E. ZAGO
N°Civico:	4
Provincia:	BO
Comune:	BOLOGNA
CAP:	40128
Numero addetti:	0

Persona Da Contattare

Nome:	[redacted]
Telefono:	
Email:	[redacted]

Sezione 3 - Sezione Recupero/Smaltimento

Esito:	Rifiuto accettato
Quantità Ricevuta:	200
Data conclusione processo:	
Data firma scheda:	04/08/2011 16:50

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO - produttore

Il produttore dovrà:

- registrare il rifiuto nella sezione "*registro cronologico*" entro 10 giorni dalla sua produzione (il deposito temporaneo è definito e comporta delle regole);

- quando è necessario fare uscire il rifiuto creare la SCHEDA MOVIMENTAZIONE almeno 2 (a seguire 4) ore prima (comunque prima dell'uscita dello stesso), con l'indicazione di:
  - ✓ codice rifiuto;numero colli;
  - ✓ tipo di imballaggio;
  - ✓ operazione cui è destinato il rifiuto (R/D);
  - ✓ (eventuale classe ADR e numero ONU);
  - ✓ trasportatore;
  - ✓ destinatario;
  - ✓ (eventuale intermediario o consorzio);
  - ✓ annotazioni

- allegare, se necessario, il certificato analitico in formato pdf.

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO – trasportatore

Il trasportatore dovrà,

prima di effettuare il trasporto (almeno 2 ore prima), compilare la sezione "*Area movimentazione*" già in parte predisposta dal produttore indicando:

- targa del mezzo di trasporto da utilizzare / nave....
- nome del conducente
- pianificazione del viaggio
- data della movimentazione

Il conducente avrà sul veicolo:

- la black box con dispositivo USB.

questa parte ha subito delle semplificazioni: consente al conducente di inserire il dispositivo veicolo a fine giornata, indipendentemente dalle operazioni di carico e scarico, accedendo all'area conducente ad accesso pubblico

Terminato il caricamento dei rifiuti il conducente inserirà il suo dispositivo USB nel computer del produttore:

- stampa la scheda movimento che verrà firmata anche dal produttore,
- inserirà il suo dispositivo USB nella black box, darà così il via al tracciamento dei rifiuti.

N.B. La scheda movimentazione, su carta, firmata dal produttore e dal conducente deve seguire il rifiuto.

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO – gestore/destinatario

PRIMO ACCESSO

Verrà richiesto di associare ad ogni impianto gli estremi delle autorizzazioni in loro possesso e specificare attività di trattamento autorizzate:

- estremi autorizzazioni vigenti (campo libero)
- ente emittente
- data inizio validità autorizzazione
- data fine validità autorizzazione
- attività autorizzate nell'impianto

N.B. Se ci sono più attività di gestione nella stessa unità locale per cui l'indicazione del CER e dell'operazione di trattamento a cui è destinato il rifiuto non consentono di individuare unicamente l'attività, il produttore dovrà scegliere una delle autorizzazioni degli impianti che afferiscono all'unità locale del destinatario.

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO – gestore/destinatario

❖ L’addetto all’impianto deve sottoporre il rifiuto alla **verifica analitica** dello stesso (tipologia, quantità di rifiuti in entrata, congruenza con l’impianto stesso)

❖ Il delegato dell'impianto di destinazione accederà alla sezione “*Area movimentazione*” relativa al carico ricevuto e compilerà:

- verifica analitica
- quantità accettata o
- quantità accettata parzialmente o
- quantità respinta

in base a quanto riscontrato.

❖ Il delegato dell'impianto di destinazione stampa la copia che reca l’esito della spedizione e la consegna al trasportatore il quale può lasciare immediatamente l’impianto

❖ Il conducente del veicolo, che ha consegnato i rifiuti, inserirà il proprio dispositivo USB nel computer del destinatario o altro per l'invio a SISTRI dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.

modalità:
contestuale
non contestuale

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO – gestore/destinatario

ESITO POSITIVO VERIFICA ANALITICA - ACCETTAZIONE RIFIUTO

- Il delegato accede alla scheda Sistri – Area Movimentazione:

• imposta lo stato del rifiuto "*accettato*" e *firma la scheda*,

• *crea* la registrazione di carico sul registro cronologico.

- Il sistema automaticamente:

• Invia alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema al produttore, la comunicazione di accettazione dei rifiuti, a seguito della quale risulta esclusa la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti.

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO – gestore/destinatario

Conclusione esito negativo verifica analitica - Respingimento rifiuto

- Se il gestore non può accettare il rifiuto per:
- caratterizzazione analitica del rifiuto negativa o
- in seguito ad esame visivo

il delegato dell'impianto accede al sistema, apre la scheda Sistri area di movimentazione e:

- imposta lo stato della spedizione a "Respinta";
- annulla manualmente l'operazione di carico relativa al rifiuto respinto;

- In questa caso il trasportatore ed il produttore dovranno operare manualmente con l'attenzione di utilizzare le causali corrette nella creazione dei nuovi carichi.

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO

Compiti del trasportatore nel caso di non accettazione del rifiuto da parte del destinatario

E' compito del trasportatore compilare e firmare la nuova scheda movimentazione sezione trasportatore (dal vecchio al nuovo destinatario),

il conducente avvia l'attività utilizzando la scheda cartacea firmata e stampata dal vecchio destinatario, sulla quale vengono riportati codice della nuova scheda e indirizzo del nuovo destinatario,

le successive operazioni, per tutti i soggetti, sono gestite in modo ordinario.

Compiti del produttore nel caso di non accettazione del rifiuto da parte del destinatario

E' compito del produttore **annullare manualmente le registrazioni di carico e scarico** e procedere ad una nuova registrazione di carico dei rifiuti respinti, utilizzando la causale 'movimentazione respinte....'.

Nella nuova registrazione di carico deve essere inserito:

il codice della precedente scheda SISTRI e,

la locazione fisica del rifiuto, che coinciderà con quella del destinatario che ha respinto il rifiuto.

SISTRI

SCHEDA MOVIMENTO

Si possono verificare 2 situazioni:

1) Movimentazione del rifiuto respinto verso un secondo impianto

Il produttore:

- compila una nuova scheda Sistri Area Movimentazione con i riferimenti del nuovo impianto di destinazione,
- nel campo annotazioni va indicato che il rifiuto e' depositato presso l'impianto che lo ha respinto.

Il trasportatore:

- stampa la scheda Sistri firmata dal produttore,
- si reca presso l'impianto dove è allocato il rifiuto respinto per la presa in carico,
- lo movimenta presso il nuovo impianto di destinazione.

2) Movimentazione del rifiuto respinto verso il produttore

Il produttore intende riprendere il rifiuto respinto:

- apre la scheda relativa ai rifiuti respinti da riportare al sito di produzione ed indica il trasportatore (nuovo o vecchio),
- il trasportatore stampa la scheda e si reca presso l'impianto dove è allocato il rifiuto respinto,
- effettuato il carico il trasportatore torna dal produttore ed effettua lo scarico.

SISTRI

CASI PARTICOLARI – *Intermediari Commercianti e Consorzi*

OPERATIVITA' intermediario senza detenzione

- gestirà solo l'area relativa al "*registro cronologico*"
- le registrazioni su tale registro vengono effettuate direttamente dal sistema SISTRI quando il destinatario prende in carico il rifiuto dal trasportatore
- la firma relativa alle "*transazioni effettuate*" deve essere fatta entro 10 giorni

OPERATIVITA' intermediario senza detenzione per conto terzi

- questa scelta permette, a questa figura, di predisporre una scheda movimento per conto del produttore del rifiuto, in tal caso la predisposizione della scheda in tutte le sue parti avviene in modo consuento, senza però dover inserire i dai dell'intermediario inquanto il sistema lo riconosce e ne compila automaticamente le parti.

SISTRI

CASI PARTICOLARI – *Microraccolta 1/2*

OPERATIVITA'

Il trasportatore apre nell'area movimentazione più schede 'COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA', tante quanti sono i produttori, e per ognuna inserisce:

- produttori iscritti o non
- le informazioni relative al rifiuto, al trasporto, la data programmata di carico
- ciascuna comunicazione genera automaticamente una scheda movimento dove nelle 2 sezioni (area produttore e area trasportatore) vengono indicati i dati già inseriti
- entrambe le sezioni della scheda movimento (generata automaticamente dal sistema) devono essere firmate prima di stampare:
  a. due (2) copie cartace della scheda se il produttore e iscritto
  b. tre (3) copie cartacee della scheda se il produttore non è iscritto o è un produttore rientrante in procedure semplificate
- una copia della scheda resta al produttore, la seconda accompagna il rifiuto, nel caso b. la terza copia resta al destinatario

In ciascuna comunicazione, prima della firma e della stampa, possono non essere riportati i dati:

quantità (kg o mc anche presunto), numero colli,
nominativo conducente, targa automezzo
non va pianificato il viaggio

SISTRI

CASI PARTICOLARI – *Microraccolta 2/2*

OPERATIVITA'

Le informazioni mancanti prima della firma e della stampa verranno inserite:

- sulla copia cartacea al momento del carico del rifiuto da parte del conducente
- a sistema entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni accedendo in modalità MODIFICA, prima sull'area produttore dove deve essere inserita la quantità, poi sull'area trasporto dove devono essere inseriti data e ora di fine trasporto, oltre ad eventuali annotazioni.

ULTERIORE CASISTICA:

1. ***il trasportatore può consegnare schede in bianco al proprio conducente, schede che dovranno essere utilizzate per l'inserimento di un nuovo produttore non programmato nel corso della raccolta.***
2. ***tali schede saranno compilate manualmente dal conducente e inserite a sistema comunicando il numero progressivo presente sulla stessa scheda al delegato del trasporto, per la riconciliazione***
3. ***l'inserimento deve avvenire entro le 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni***

DA SOTTOLINEARE:

1. ***nella microraccolta non esiste l'obbligo di dichiarare il tragitto mediante cartografia***
2. ***l'utilizzo dell'area conducente dal produttore avviene ad accesso pubblico ad inizio giornata (utilizzo non contestuale)***
3. ***l'utilizzo dell'area conducente dal destinatario può avvenire sia in modalità non contestuale, sia in modalità contestuale***
4. ***la chiusura delle attività di movimentazione avviene normalmente, sulla base della scelta precedente (creazione automatica e non delle operazioni di carico e scarico)***